

Codice A1814A

D.D. 26 giugno 2019, n. 2240

**R.D. 523/1904 - P.I. 907 - Rio Ardana - Autorizzazione idraulica per interventi di rifacimento impalcato e consolidamento delle strutture portanti del ponte sul rio Ardana, lungo la strada comunale Bosio - Carrosio, in Comune di Bosio (AL). Richiedente: Comune di Bosio (AL).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bosio (AL), ad eseguire il lavori di rifacimento impalcato e consolidamento delle strutture portanti del ponte sul rio Ardana, lungo la strada comunale Bosio-Carrosio, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) i pali trivellati che costituiscono la fondazione dell'appoggio in sponda sinistra dovranno essere approfonditi al livello di quelli previsti in sponda destra per intestarli tutti ad una quota inferiore ad almeno 2,0 m a quella del fondo alveo attuale;
- 3) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione dell'impalcato del ponte dovrà essere asportato dall'alveo;
- 4) è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del rio Ardana, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo, a lavori ultimati, di ricostituire le condizioni di naturalità del corso d'acqua e di ripulire le pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
- 5) le sponde, l'alveo e le opere di difesa esistenti eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 6) durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 7) qualora in fase di esecuzione dei lavori fosse necessaria la costruzione per esigenze temporanee di cantiere di piste di transito in alveo, piazzole di lavoro o altre opere che comportano occupazione di sedime demaniale, non previste nel progetto definitivo allegato all'istanza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, a propria cura e spese, a richiedere a questo Settore il rilascio della concessione demaniale secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- 8) gli accessi all'alveo per l'esecuzione dei lavori dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
- 9) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11) il Comune di Bosio dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;

12) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati e dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

13) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

15) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16) il Comune di Bosio prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento e, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento regionale n. 14/R/2004 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della L.R. n. 12/2004, poiché l'attraversamento della strada comunale Bosio-Carrosio interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato rio Ardana, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**

Geol. Roberto IVALDI

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ing. Roberto CRIVELLI